

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art.1 (Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4 dello Statuto del Comune di Bologna, disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'elenco comunale delle libere forme associative; disciplina inoltre le tipologie, le caratteristiche generali e i criteri di erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in ottemperanza all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Amministrazione" il Comune di Bologna;
 - b) per "elenco" l'elenco delle libere forme associative istituito dall'art. 4, comma 3 dello Statuto del Comune di Bologna;
 - c) per "associazioni" gli organismi privati, , non aventi scopo di lucro, appartenenti alle categorie giuridiche di cui al successivo art. 2, comma 1.

Capo I (Gestione dell'elenco delle libere forme associative)

Art. 2 (Struttura dell'elenco)

1. Con riferimento alla natura giuridica delle associazioni, l'elenco comprende:
 - a) Associazioni di volontariato;
 - b) Associazioni di promozione sociale;
 - c) Associazioni, Fondazioni e Comitati disciplinati ai sensi del Libro I, titolo II, capo II e III, del codice civile;
 - d) Organizzazioni non governative (O.N.G.).
2. Ai fini dell'erogazione delle forme di sostegno previste dal presente regolamento l'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a) attività socio-sanitarie ed assistenziali;
 - b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cultura della convivenza, integrazione sociale e comunitaria;
 - c) attività educative di istruzione e formazione;
 - d) attività sportive e ricreative;
 - e) attività culturali;
 - f) tutela ambientale;
 - g) tutela e promozione dei diritti e del benessere degli animali;
 - h) protezione civile;
 - i) attività di carattere internazionale.
3. Le associazioni richiedenti l'iscrizione indicano una o più sezioni tematiche di attività adeguatamente documentate; nel caso di iscrizione a più sezioni tematiche, indicano quella prevalente.
4. Le associazioni possono, altresì, fornire all'Amministrazione ulteriori informazioni descrittive delle attività da esse svolte, nonché del grado di radicamento territoriale – cittadino o di quartiere – delle attività stesse.
5. Le informazioni di cui al precedente comma 4 non entrano a far parte dell'elenco, ma sono trattate in modo da essere rese disponibili al pubblico.

Art.3 **(Requisiti per l'iscrizione all'elenco)**

1. Possono iscriversi all'elenco le associazioni con sede operativa in Bologna.
2. Non possono essere iscritti all'elenco:
 - a) i partiti politici;
 - b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
 - c) le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati;
 - d) le associazioni che prevedono il trasferimento della qualità di associato.
3. La richiesta di iscrizione all'elenco, a firma del legale rappresentante, deve essere indirizzata al Sindaco e presentata alla Segreteria generale.
4. Alla richiesta vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto registrati a termini di legge, che devono prevedere i seguenti requisiti e prescrizioni:
 - a) finalità sociali e assenza di scopo di lucro;
 - b) quale oggetto principale lo svolgimento di attività e iniziative di utilità sociale in una o più delle sezioni tematiche di cui al precedente art. 2, comma 2;
 - c) divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa;
 - d) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - e) obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
 - f) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
 - g) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
5. Vengono iscritte di diritto all'elenco, qualora lo richiedano espressamente, indicando gli estremi del Decreto regionale di iscrizione, le associazioni di volontariato iscritte al registro di cui alla Legge Regionale Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12, le associazioni di promozione sociale iscritte al registro di cui all'art. 4 della legge Regionale Emilia Romagna del 9 dicembre 2002, n. 34, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

Art. 4 **(Procedimento per l'iscrizione e aggiornamento dell'elenco)**

1. Il settore responsabile del procedimento di iscrizione all'elenco è la Segreteria generale.
2. Il termine del procedimento è fissato in sessanta giorni e decorre dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il direttore provvede, con proprio atto, ad inserire nell'elenco i richiedenti che risultino in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 3; provvede altresì a cancellare dall'elenco, anche d'ufficio, gli iscritti nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

4. La Segreteria generale cura l'aggiornamento dell'elenco. Ai fini dell'aggiornamento periodico, i legali rappresentanti delle associazioni iscritte, entro il 31 dicembre di ogni anno dispari, presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:

a) il mantenimento dei requisiti di cui al precedente articolo 3;

b) l'avvenuta approvazione del rendiconto economico relativo all'anno precedente.

5. La mancata presentazione della dichiarazione, di cui al comma 4, comporta la cancellazione dall'elenco; non sono tenute alla presentazione della dichiarazione le associazioni che, alla scadenza del termine, risultino iscritte all'elenco da meno di un anno.

6. Entro il trentuno marzo di ciascun anno la Giunta approva, con atto di natura ricognitoria, l'elenco così come risultante dagli aggiornamenti intervenuti nel corso dell'anno precedente.

Art. 5

(Diritti e doveri delle associazioni iscritte all'elenco)

1. Le associazioni iscritte all'elenco hanno diritto, a seguito di richiesta motivata, all'uso gratuito delle sale comunali e di quartiere per riunioni ed incontri, ad eccezione di quelle individuate con proprio atto dall'organo competente; sono esclusi gli oneri relativi alle utenze e alla guardiania.

2. A seguito dell'iscrizione all'elenco spetta alle associazioni il diritto di partecipare ai bandi previsti al successivo art. 10 per l'assegnazione delle risorse finanziarie e dei beni immobili, nonché di presentare progetti per lo svolgimento di attività od iniziative ai sensi dei successivi artt. 12 e 13.

3. Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare, nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione all'elenco.

4. L'iscrizione all'elenco non attribuisce alle associazioni il diritto di utilizzare o riprodurre l'emblema comunale nei propri strumenti di comunicazione o di informazione.

Capo II

Disposizioni generali in materia di risorse finanziarie e di beni immobili destinati alle associazioni)

Art. 6

(Individuazione delle risorse e formulazione degli indirizzi)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 3 dello Statuto, il Consiglio comunale stabilisce, con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, gli ambiti di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse finanziarie ad essi destinate.

2. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 1 vengono individuati i criteri per l'assegnazione alle associazioni dei beni immobili e dei contributi disponibili; vengono altresì individuate le risorse la cui assegnazione è demandata ai quartieri.

3. I Consigli di quartiere, anche avvalendosi della facoltà di cui all'art. 27 del Regolamento sul decentramento del 13 marzo 1995, Odg n. 118, mediante strumenti permanenti di coordinamento con le forme di aggregazione dei cittadini:

- a) determinano, in coerenza con gli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, i criteri per l'assegnazione degli immobili e dei contributi in relazione ai servizi ricompresi nel loro ambito territoriale;
- b) assicurano l'informazione ai cittadini in ordine alle attività ed alle iniziative realizzate dagli assegnatari;
- c) elaborano, previo coinvolgimento dei cittadini, proposte in ordine ai settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il sostegno dell'Amministrazione.

Art. 7

(Individuazione degli immobili e disposizioni generali sulla loro gestione)

1. Gli immobili destinati alle finalità di cui all'art. 4, comma 3 dello Statuto fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 823, comma 2, del codice civile.
2. La Giunta ed i Consigli dei quartieri approvano annualmente, sulla base di un censimento delle disponibilità curato dal settore "Patrimonio", l'elenco dei beni immobili destinati alle finalità di cui al presente regolamento
3. L'Amministrazione favorisce e promuove la realizzazione di "case comuni" per più associazioni, con lo scopo di:
 - a) ottimizzare l'uso degli spazi disponibili;
 - b) favorire l'aggregazione e la collaborazione fra associazioni aventi finalità comuni.
 - c) incentivare l'ospitalità temporanea, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione, a favore di associazioni di nuova costituzione.
4. Per favorire le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione può concedere la parziale deroga, nel rispetto di limiti di importo esattamente predeterminati, al pagamento delle utenze per un periodo disciplinato nelle specifiche convenzioni.

Art. 8

(Interventi di valorizzazione degli immobili)

1. Gli immobili possono essere assegnati alle associazioni anche in corrispettivo della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.
2. Il costo delle opere eseguite è portato in compensazione con il canone di concessione dell'immobile.
3. Sono considerati prioritari gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e per la piena accessibilità degli spazi.
4. I bandi per l'assegnazione degli immobili di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina dettata dal successivo art. 10. I bandi descrivono altresì le opere da realizzare sugli immobili e quantificano il costo stimato delle stesse.
5. La realizzazione degli interventi è sottoposta alla vigilanza ed all'approvazione finale dell'Amministrazione, anche ai fini della determinazione del costo effettivo delle opere eseguite.
6. La durata della concessione dell'immobile, avuto riguardo al costo delle opere eseguite e da portare a compensazione con il canone di concessione, può essere superiore ai nove anni.
7. Gli immobili di cui al presente articolo possono essere concessi anche in via diretta nei casi e secondo le modalità di cui al capo IV.

Art. 9
(Doveri dell'assegnatario)

1. L'assegnatario di beni immobili è tenuto ad utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione ed a restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta.
2. La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza di diritto della concessione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione per il recupero dei crediti.
3. Costituisce, altresì, causa di decadenza l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle previste dall'atto di concessione ovvero la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di soggetto diverso dall'assegnatario.
4. L'assegnatario presenta annualmente al settore e al quartiere di riferimento una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato. Il settore e il quartiere possono richiedere ulteriori dati ed informazioni sulla utilizzazione stessa.
5. L'Amministrazione procede a verifiche periodiche delle condizioni di utilizzo del bene.

Capo III
(Procedura per l'assegnazione di risorse finanziarie e di beni immobili con bando)

Art. 10
(Bandi pubblici per l'assegnazione delle risorse finanziarie e dei beni immobili)

1. I settori ed i quartieri, nell'ambito degli indirizzi determinati dal Consiglio comunale e dai Consigli di quartiere, inseriscono nel programma annuale delle attività gli interventi che intendono realizzare tramite il coinvolgimento delle associazioni e individuano le relative risorse.
2. Gli immobili e i contributi sono assegnati alle associazioni mediante bandi pubblici indetti dai settori e dai quartieri.
3. Il bando, nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia progettuale delle associazioni, è finalizzato alla selezione di progetti diretti alla realizzazione di attività ed iniziative di utilità sociale, complementari e sussidiarie rispetto ai servizi comunali.
4. I bandi, predisposti dal direttore di settore e di quartiere:
 - a) individuano le finalità che si intendono perseguire ed i criteri di selezione dei progetti;
 - b) indicano le modalità di partecipazione e gli elementi che devono essere contenuti nelle domande;
 - c) specificano l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da assegnare nonché i criteri in base ai quali determinare quale sarà la percentuale del costo di ogni progetto selezionato a carico dell'Amministrazione. Il contributo finanziario può raggiungere il 100 per cento del sostegno richiesto;
 - d) riguardo ai beni immobili da assegnare, ne esplicitano l'ubicazione, la consistenza, il valore locativo di riferimento, nonché i criteri per la determinazione dell'ammontare del canone di concessione degli stessi. La concessione può essere anche disposta a titolo gratuito in presenza di adeguata motivazione circa l'utilità generale del progetto;

e) stabiliscono, avuto riguardo alla natura delle attività, iniziative e progetti da realizzare, la durata della concessione dei beni immobili, che non può in ogni caso eccedere i nove anni.

f) prevedono i casi particolari in cui la concessione di contributi, per iniziative non occasionali, è disciplinata da apposite convenzioni, che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai quattro anni, rinnovabili, per una sola volta, esclusivamente con atto espresso adeguatamente motivato.

5. I bandi contengono almeno uno dei seguenti criteri di selezione:

a) che l'iniziativa o l'attività siano presentate da associazioni riunite ai sensi del successivo comma 7;

b) che l'attività o l'iniziativa si caratterizzi per l'originalità ed il suo carattere innovativo;

c) che l'attività o l'iniziativa presentate intervengano in un contesto che, per una specifica e contingente situazione, si caratterizzi come una forte emergenza sociale, sanitaria, ambientale, di protezione civile, culturale ed internazionale.

6. I bandi sono pubblicati presso gli URP, Uffici per le relazioni con il pubblico, sul sito internet dell'Amministrazione e sottoposti alle ulteriori forme di pubblicità ritenute necessarie.

7. Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione ai bandi associazioni riunite che abbiano conferito mandato con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.

Art. 11

(Valutazione dei progetti e stipula della convenzione)

1. La valutazione dei progetti presentati ai sensi del precedente art. 10 è effettuata dal direttore del settore o del quartiere; qualora lo ritenga opportuno, avuto riguardo alla complessità della valutazione da effettuare, il direttore può demandare la valutazione ad apposita commissione tecnica da lui nominata e presieduta.

2. Il direttore del settore o del quartiere, nel caso di concessione di beni immobili, stipula apposita convenzione con i rappresentanti legali delle associazioni che hanno presentato i progetti selezionati. La convenzione è altresì necessaria nel caso di concessione di contributi per lo svolgimento delle attività non occasionali di cui al comma 4, lett. F del precedente art. 10.

3. La convenzione contiene i seguenti elementi minimi:

a) descrive le attività che l'associazione si candida a svolgere in base al progetto presentato;

b) determina, in applicazione dei criteri di cui ai commi 4, lett. c) ed e) del precedente art. 10, l'ammontare del contributo finanziario a carico dell'Amministrazione e l'importo del canone di concessione dei beni immobili; può altresì prevedere, qualora sussistano specifiche ragioni di interesse generale adeguatamente motivate e nei limiti di importo esattamente predeterminati, l'accollo, totale o parziale, delle utenze a carico dell'Amministrazione;

c) definisce, in conformità al precedente art. 9, le modalità dei controlli esperibili dall'Amministrazione al fine di verificare le condizioni di svolgimento delle attività nonché di utilizzo e manutenzione dei locali;

d) riporta i casi di decadenza dai benefici in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 16;

e) definisce le modalità di rendicontazione finanziaria in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 15, nonché le modalità di rilevazione dell'impatto sociale delle attività;

f) dispone circa gli obblighi assicurativi da porre a carico dell'associazione.

4. Nei casi in cui, in considerazione del carattere occasionale dell'attività, non è prevista la stipula di apposita convenzione, le associazioni beneficiarie dei contributi sono tenute ad ottemperare agli obblighi di cui ai successivi artt. 15 e 16.

Capo IV

(Procedura per l'assegnazione in via diretta di contributi e beni immobili)

Art. 12

(Procedura per l'assegnazione di contributi)

1. Al di fuori di quanto previsto al precedente art. 10, i settori ed i quartieri possono destinare, in conformità agli atti di indirizzo di cui al precedente art. 6, una parte, non superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie riservate alle associazioni, al sostegno, in via diretta, ad attività od iniziative ritenute particolarmente meritevoli.

2. Per poter usufruire delle forme di sostegno di cui al precedente comma 1, le attività od iniziative devono rientrare negli ambiti individuati prioritariamente dal Consiglio comunale o di quartiere e soddisfare almeno uno dei criteri previsti al comma 5 del precedente art. 10.

3. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 può essere disposta, in casi particolari, adeguatamente motivati, anche a favore di enti privati, associazioni e comitati non iscritti all'elenco, al fine di sostenere specifiche iniziative aventi rilievo di carattere nazionale o di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali.

4. Il contributo di cui al precedente comma 1 può raggiungere il cento per cento del sostegno richiesto; il provvedimento relativo deve essere comunicato agli interessati in tempi congrui con la realizzazione dell'attività od iniziativa e comunque entro trenta giorni dal suo inizio.

Art. 13

(Procedura per l'assegnazione di beni immobili)

1. I settori ed i quartieri procedono all'assegnazione, in via diretta, degli immobili, qualora, a seguito delle procedure selettive di cui al precedente art. 10, non sia stato possibile provvedere all'assegnazione degli stessi.

2. Gli immobili da assegnare ai sensi del precedente comma 1, con l'indicazione del relativo valore locativo di riferimento, e dei criteri di preferenza per la loro assegnazione sono inseriti in elenchi resi pubblici secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 6.

3. Per poter usufruire dell'assegnazione degli immobili di cui al comma 1, le associazioni propongono all'amministrazione lo svolgimento di attività od iniziative che devono rientrare negli ambiti individuati prioritariamente dal Consiglio comunale o di quartiere e soddisfare almeno uno dei criteri previsti al comma 5 del precedente art. 10.

4. La concessione delle strutture di cui al presente articolo è disciplinata da apposita convenzione stipulata fra il direttore di Settore o di quartiere ed il legale rappresentante dell'associazione beneficiaria. In relazione alla natura delle attività sostenute, la convenzione può essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai quattro anni, ed è rinnovabile, per una sola volta, esclusivamente con atto espresso adeguatamente motivato.

5. Il contenuto della convenzione è disciplinato dall'art. 11, comma 3, anche per quanto attiene alla determinazione del canone.

Art. 14 **(Presentazione, contenuto ed esame della domanda)**

1. Per accedere alle forme di sostegno previste dai precedenti articoli 12 e 13 i rappresentanti legali delle associazioni possono presentare progetti e proposte, esplicitando le finalità dell'intervento, la descrizione dell'iniziativa o delle attività, i costi previsti e il sostegno richiesto all'Amministrazione, gli eventuali contributi erogati da altri soggetti pubblici o privati, il resoconto economico o, se tenuti alla presentazione, il bilancio dell'anno precedente e il nominativo del delegato alla riscossione ed alla firma della convenzione, quando prevista.

2. La domanda deve pervenire almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa; ad essa viene data risposta entro i successivi trenta giorni.

3. La domanda presentata da un'associazione che, sulla base di un rapporto contrattuale in corso di validità, detenga immobili di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, viene valutata con priorità rispetto alle altre domande pervenute.

4. L'assegnazione delle forme di sostegno di cui agli articoli 12 e 13 è disposta con provvedimento motivato del Direttore del settore o del quartiere.

Art. 15 **(Rendicontazione)**

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Art. 16 **(Decadenza)**

1. I soggetti beneficiari ed assegnatari di contributi finanziari o di immobili decadono dal diritto di ottenerli o di mantenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il sostegno era stato accordato;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art. 15, in particolare per quanto attiene alla rendicontazione;
- c) sia stato modificato in maniera rilevante il programma dell'iniziativa. E' fatta comunque salva la possibilità di concedere un contributo in forma ridotta, rivalutato proporzionalmente al programma così come risultante dalle variazioni intervenute.

2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma 1, si dà luogo al recupero, della somma erogata, nelle forme previste dalla legge.

Capo V **(Disposizioni finali)**

Art. 17
(Forme di pubblicità)

1. Alla fine di ogni esercizio, il Sindaco provvede a comunicare alle Commissioni consiliari "Affari Generali e Istituzionali" e "Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione" i dati relativi ai contributi, sussidi, beni strumentali, strutture concesse nell'anno, indicandone i soggetti beneficiari, l'ammontare e le finalità di pubblico interesse che si è inteso perseguire.
2. Tale elenco viene affisso all'albo pretorio del Comune e presso tutte le sedi dei quartieri cittadini e posto a disposizione dei richiedenti presso l'ufficio relazioni con il pubblico e gli uffici informazione dei quartieri.
3. Della avvenuta pubblicazione viene data la più ampia informazione a mezzo stampa e tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.

Art. 18
(Modulistica e comunicazioni)

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 30 del regolamento comunale sul procedimento amministrativo del 26 aprile 2005, Odg n. 80, il settore Segreteria generale predispone la modulistica collegata alle fattispecie previste dal presente regolamento.
2. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento sul procedimento amministrativo del 26 aprile 2005, Odg n. 80, le comunicazioni fra l'amministrazione e le associazioni avvengono prevalentemente attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

Art. 19
(Entrata in vigore e abrogazione di norme)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2006.
2. All'entrata in vigore del regolamento sono abrogati i seguenti provvedimenti:
 - a) Regolamento "Disposizioni applicative dell'art. 4 dello Statuto comunale: rapporti con le Libere Forme associative" approvato nella seduta del 26 luglio 1996 dal Consiglio comunale, Odg n. 227
 - b) novella di modificazione approvata con delibera consiliare del 11 dicembre 2000, Odg n. 246
 - c) novella di modificazione approvata con delibera consiliare del 22 maggio 2001, Odg n.59.